

**CONVENZIONE****tra**

l'Istituto Nazionale di Economia Agraria, di seguito denominato semplicemente INEA, con sede legale in Roma, via Barberini 36, codice fiscale 01008660589 nella persona del rappresentante legale On. Lino Carlo Rava, in qualità di Presidente, nato a Tagliolo Monferrato il 3 aprile 1956, domiciliato per la carica nella sede sopra indicata,

**e**

la Regione del Veneto – Giunta Regionale, di seguito chiamata semplicemente Regione, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279 rappresentata per la firma della presente Convenzione nella persona della Dr.ssa Maria Teresa Coronella, in qualità di Dirigente regionale della Direzione Sistema Statistico Regionale, nata a Casal di Principe (CE), il 22 marzo 1955, domiciliata per la carica nella sede sopra indicata.

**PREMESSO E CONSIDERATO**

**che** il *Protocollo d'Intesa per l'effettuazione in forma coordinata dell'indagine RICA e dell'indagine REA* (di seguito II° Protocollo), tra Mipaaf, INEA, ISTAT, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella riunione del 20 dicembre 2007 stabilisce l'effettuazione in maniera coordinata di due indagini economiche gestite da ISTAT (indagine REA) ed INEA (indagine RICA), con la collaborazione delle Regioni e Province Autonome, riguardanti la rilevazione di dati economici nelle aziende agricole;

**che** la validità del *Protocollo d'Intesa per l'effettuazione in forma coordinata dell'indagine RICA e dell'indagine REA* è estesa agli esercizi contabili 2007, 2008 e 2009, con una scadenza al 31 dicembre 2010;

**che** per la Regione i risultati dell'indagine integrata RICA-REA risultano di particolare interesse quale supporto informativo sia per la conoscenza del settore agricolo regionale, sia per effettuare la programmazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi in materia di agricoltura;

**che** il campione RICA-REA per la Regione consta di 1.264 aziende, di cui 357 da rilevare con metodologia REA-ISTAT e 907 da rilevare con metodologia RICA-INEA;

**che**, per la rilevazione dei dati REA, l'ISTAT predispose e distribuisce tramite l'INEA una metodologia specifica (metodologia REA);

**che**, per le rilevazioni effettuate con metodologia REA per l'esercizio contabile 2009, il rimborso unitario lordo suggerito è pari ad un minimo di 70 Euro per azienda, di cui 36 Euro a carico dell'ISTAT, tramite l'INEA, e la restante parte a carico della Regione. Un compenso di 10 euro è previsto per le aziende temporaneamente inattive, non più esistenti e fuori campo di osservazione per le quali siano fornite le informazioni previste dalla metodologia REA. Per i questionari non rientranti nelle precedenti fattispecie (questionari incompleti, assenza o rifiuto del conduttore, indirizzo errato o incompleto) e per le quali sono fornite le indicazioni previste dalla metodologia REA viene garantito un rimborso minimo di 1 euro;

**che** per il sub-campione costituito dalle aziende non rispondenti, che hanno rifiutato l'indagine con metodologia RICA - INEA (fino ad un massimo del 20% delle aziende RICA), il rimborso è pari a 70 euro per azienda, di cui 36 euro a carico dell'ISTAT, tramite l'INEA, e la restante parte, pari a 34 euro, a carico della Regione;

**che** l'INEA è articolato in una sede nazionale, situata a Roma, e sedi regionali;

**che** la Regione ha individuato nel Responsabile della Direzione Sistema Statistico Regionale della Regione del Veneto il Responsabile del trattamento dei dati per le indagini previste nella presente Convenzione ai sensi del d.lgs. 322/89 del d.lgs. n.196/03;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **Norme regolatrici**

Le premesse e quanto altro precede formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

L'esecuzione della presente Convenzione è regolata:

- a) dalle clausole, patti, oneri e condizioni in esso previste e dalle specifiche tecniche che ne fanno parte integrante e sostanziale;
- b) dalle norme contenute nel Regolamento per la amministrazione e la contabilità degli enti pubblici (D.P.R. 97/2003) e nel Regolamento sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello stato (R.D. 827/1924), nonché dalle disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (R.D. 2440/1923) e dalle successive disposizioni che nel futuro vengano emanate in materia;
- c) dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai punti a) e b).

### **Art. 2**

#### **Modalità di collaborazione**

##### **1. Oggetto della collaborazione**

La collaborazione prevede:

- (a) la rilevazione, con metodologia REA, dei dati tecnici ed economici in 357 aziende del campione REA;
- (b) l'effettuazione, mediante metodologia REA, di una eventuale indagine ad hoc sulla mancata risposta in un sub-campione di aziende non rispondenti alla metodologia RICA-INEA. Questa indagine si effettuerà secondo i disposti dei Responsabili tecnico-scientifici di cui all'art. 3 del Protocollo d'Intesa richiamato nelle premesse, successivamente alla chiusura dell'anno contabile 2009 su un massimo di 181 aziende (20% aziende campione RICA).

##### **2. Organizzazione delle attività di rilevazione**

Con riferimento al comma precedente, le attività connesse alla rilevazione dei dati vengono effettuate direttamente dall'INEA.

**Art. 3****Compiti dell'INEA****1. Distribuzione elenco aziende del campione RICA-REA**

L'INEA si impegna ad inviare formalmente l'elenco delle aziende del campione RICA-REA 2009 al Responsabile del trattamento dei dati indicato dalla Regione.

**2. Rilevazione dei dati**

L'INEA effettua la rilevazione dei dati nelle aziende del campione RICA-REA 2009 ed eventualmente nel sub-campione di aziende non rispondenti.

**3. Procedura per la rilevazione dei dati**

Per la rilevazione dei dati con metodologia REA, l'INEA utilizzerà il questionario REA ed il relativo software eventualmente realizzato dall'ISTAT.

**4. Formazione e assistenza metodologica**

L'INEA, attraverso la propria Sede regionale e, di concerto con l'ISTAT, fornisce ai tecnici rilevatori la formazione e l'assistenza per l'impiego della metodologia REA.

**5. Utilizzazione dei risultati**

L'INEA si impegna alla divulgazione dei dati rilevati esclusivamente a fini statistici e/o di ricerca in collaborazione eventualmente con Enti locali e/o Enti Collaboratori ed in osservanza alle disposizioni relative alla privacy (legge 196/03).

**Art. 4****Compiti della Regione**

La Regione collabora all'effettuazione delle rilevazioni con metodologia REA attraverso l'impegno a cofinanziare, insieme con l'ISTAT, la raccolta dei dati, secondo quanto stabilito al successivo art. 5.

**Art. 5****Oneri Finanziari**

Per le rilevazioni effettuate con metodologia REA, la Regione si impegna a corrispondere all'INEA:

- un importo massimo di Euro 12.138,00 (357 az \* 34 Euro), quale contributo ai costi per la rilevazione delle aziende del campione RICA-REA 2009 rilevate con metodologia REA, a cui corrisponde un importo effettivo calcolato come prodotto tra il rimborso integrativo unitario ed il numero delle aziende effettivamente elaborate;
- un importo massimo di Euro 6.154,00 (181 az \* 34 Euro), quale contributo ai costi per l'indagine sui non rispondenti a cui corrisponde un importo effettivo calcolato come prodotto tra il rimborso integrativo unitario e il numero delle aziende effettivamente elaborate;

**Art. 6****Modalità di erogazione**

L'erogazione da parte della Regione a favore dell'INEA degli oneri finanziari ha luogo su richiesta dell'INEA, che dovrà presentare una nota tecnica indicante il numero di aziende effettivamente rilevate, di quelle che hanno rifiutato la rilevazione e di quelle non reperibili e/o non esistenti. L'erogazione avverrà a conclusione delle attività.

**Art. 7****Durata e decorrenza**

La presente Convenzione è riferita all'anno contabile 2009 e termina il 31 dicembre 2010.

Gli adempimenti e le prestazioni di spettanza dell'INEA diverranno obbligatori solo dalla data di restituzione del secondo originale della presente convenzione debitamente firmato per accettazione da parte della Regione.

**Art. 8****Trattamento dei dati ai sensi della DIR. 95/46/CE del 24/10/1995 e del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003**

L'INEA e la Regione si danno reciprocamente atto che i dati relativi alla presente Convenzione sono oggetto di trattamento esclusivamente a fini statistici e scientifici.

I dati, le informazioni e ogni altra notizia comunque appresa nel corso delle attività oggetto della presente Convenzione non saranno divulgati in alcuna altra forma e dovranno restare riservati esclusivamente all'utilizzo per i fini previsti.

L'INEA ai sensi della normativa sopra richiamata rimane titolare della base dei dati RICA.

L'ISTAT, ai sensi delle necessità che scaturiscono dal Reg. 2223/96 CE, rimane titolare della base dei dati REA.

**Art. 9****Foro competente**

Per ogni controversia nascente dalla presente Convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

*Per la Regione del Veneto*

*Istituto Nazionale di Economia Agraria*

*Il Presidente*

*On. Lino Carlo Rava*